Num. 271

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

1863

Torino dalla Tipografia G. Favale e C., via Bertola, n. 21. — Provincie con mandati postali affrancati (Milano e Lombardia anche presso Brigola). Fuori Stato alle Direzioni Postali.

Il prezzo delle associazioni ed inserzioni deve essere anticipato. — Le associazioni hanno principio col 1° e col 16 di ogni mese. Inserzioni 25 cent. per linea o spazio di linea.

PREZZO D'ASSOCIAZIONE	Anno	Semestre	Trimestre
Per Torino	L. 40	21	11
» Provincie del Regno	» 48	25	13
» Svizzera	» 56	30	16
» Roma (franco ai confini)	» 50	26	14

TORINO, Lunedì 16 Novembre

PREZZO D'ASSOCIAZIONE	Anno	Semestre	Trimestre
Stati Austriaci e Francia	L. 80	46	26
detti Stati per il solo giornale senza i Rendiconti del Parlamento	» 58	30	16
Inghilterra e Belgio	» 120	70	36

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE FATTE ALLA SPECOLA DELLA REALE ACCADEMIA — TORINO, ELEVATA METRI 275 SOPRA IL LIVELLO DEL MARE.

Data	Barometro a millimetri: m. o. 9	mezzodì	sera o. 3	Termomet. cent. unito al Barom.: matt. ore 9	mezzodì	sera ore 3	Term. cent. esposto al Nord: matt. ore 9	mezzodì	sera ore 3	Minim. della notte	Anemoscopio: matt. ore 9	mezzodì	sera ore 3	Stato dell'atmosfera: matt. ore 9	mezzodì	sera ore 3
14 Novembre	741,82	739,48	739,88	+10.0	+11,0	11.2	+ 9 5	+10 8	+10,5	+ 7.5	E.	S.E.	N.N.O.	Pioggia	Annuvolato piovigg.	Pioggia dirotta
15 »	742,40	742,18	741,92	+10,3	+10,C	11,8	+ 9,8	+10,2	+10,0	+ 8,6	N.E.	N.N.E.	N.E.	Annuvolato piovigg.	Annuvolato	Annuvolato

PARTE UFFICIALE

TORINO, 15 NOVEMBRE 1863

Il N. 1534 della Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia contiene il seguente Decreto :

VITTORIO EMANUELE II

Per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la Legge 27 settembre 1863, n. 1483;

Sulla proposizione del Presidente del Consiglio, Ministro delle Finanze ;

Sentito il Consiglio dei Ministri ,

Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. 1. A cominciare dalla prima estrazione di gennaio 1864 il giuoco del lotto, temporaneamente mantenuto a favore dello Stato, verrà riordinato nelle varie Provincie del Regno sulle basi stabilite dal presente Decreto.

Da quell'epoca rimarranno abrogate tutte le leggi e tutti i regolamenti sul lotto oggi in vigore nelle suddette Provincie, e resteranno soppressi i relativi uffizi di amministrazione e di riscossione attualmente esistenti.

CAPO I.

Dell'Amministrazione del lotto pubblico.

Art. 2. L'Amministrazione del lotto pubblico in tutto il Regno verrà ripartita , sotto la dipendenza del Ministero delle Finanze, nelle sei Direzioni indicate nella tabella annessa al presente Decreto, vista d'ordine Nostro dal Ministro delle Finanze , e giusta la pianta di personale nella medesima stabilita.

Art. 3. Insinochè non sia diversamente provveduto, nel compartimento di una Direzione non potranno riceversi giuochi al lotto pubblico per altre estrazioni, fuorchè per quelle che dovranno effettuarsi nella città ove la Direzione stessa ha sua sede.

Art. 4. I giuochi si riceveranno da agenti nominati dal Ministero (*Ricevitori*) presso *Banchi* appositamente stabiliti.

Art. 5. Non potrà essere aumentato l'attual numero di Banchi di lotto nelle varie Provincie del Regno.

Verranno invece soppressi , a misura che si renderanno vacanti, que'Banchi ne'quali la media proporzionale degli introiti negli ultimi tre anni non raggiungesse le lire 10,000.

Sarà però in facoltà del Ministero di conservare i Banchi di rendita anche minore, purchè raggiunga almeno le lire 5,000 , quando non vi abbia alcun' altra Ricevitoria nel Comune ove si è verificata la vacanza ; come pure potrà sopprimere i Banchi vacanti di rendita anche maggiore di lire 10,000 in que' Comuni ove sia esuberante il numero delle Ricevitorie esistenti.

Art. 6. I Ricevitori dovranno prestare, ne'modi prescritti pei contabili demaniali , una cauzione proporzionata alla entità dell'introito del Banco , e saranno retribuiti con un aggio graduale sulle somme annualmente riscosse nelle seguenti misure :

Sulle prime	L. 30,000	del 10	per cento
Sulle successive	» 30,000	del 5	»
»	» 40,000	del 3	»
«	» 100,000	del 2	»
Oltre le	» 200,000	dell'1	»

Tale aggio però potrà venire assoggettato ad una proporzionale ritenuta non maggiore del 4 per cento per la istituzione e pel mantenimento di un *Monte vedovile* destinato precipuamente a fornire sussidi alle vedove ed agli orfani de'defunti Ricevitori.

CAPO II.

Del lotto pubblico.

Art. 7. Il lotto pubblico si compone di novanta numeri dall' 1 al 90 inclusivamente , cinque dei quali , estratti a sorte, determinano le vincite.

Art. 8. In tutte indistintamente le Provincie del Regno potranno farsi le giuocate sopra qualunque quantità di numeri sulle seguenti sorti :

Ambo semplice ,
Terno ,
Quaterno.

Art. 9. Il giuoco delle sorti d'estratto semplice e determinato è conservato per ora e sino a nuova disposizione nelle sole Provincie dove è in uso.

Art. 10. I premii ed i prezzi de'giuochi saranno regolati in relazione alla quantità de'numeri ed alle sorti giuocate, conformemente all'annessa tariffa, vista d'ordine Nostro dal Ministro delle Finanze.

Il prezzo minimo di ciascun biglietto viene fissato tassativamente per ciascun compartimento secondo le indicazioni in appendice alla tariffa medesima.

Tale prezzo sarà in avvenire con Reali Decreti gradatamente aumentato fino a raggiungere l'egual misura in tutti i compartimenti.

Art. 11. Il giuoco è libero sulle sorti d'ambo, terno e quaterno nella progressione però de' prezzi e delle promesse stabilite nella tariffa

Pe'giuochi invece d'estratto semplice e determinato, ove sono mantenuti, le promesse non potranno nel loro assieme oltrepassare la somma fissata per ciascuna Direzione, come nell'appendice alla tariffa suddetta. Le promesse che eccedessero questa somma dovranno essere dichiarate nulle prima della estrazione , e il relativo prezzo verrà restituito ai giuocatori.

Art. 12. I giuochi verranno descritti sopra registri a due bollette madri, *prima* e *seconda matrice*, ed una bolletta figlia o *biglietto*, secondo l'unito modello.

Tali registri si formeranno con carta apposita a segni diversi di filigrana, e colle cautele che si reputeranno più atte ad impedirne la contraffazione.

Le bollette dovranno contenere la data dell'estrazione cui il giuoco si riferisce, il numero progressivo del registro, la indicazione dei numeri e delle sorti giuocate, della promessa e del relativo prezzo.

Art. 13. Il Ricevitore deve scrivere il giuoco nella prima matrice e nel biglietto alla presenza del giuocatore, staccare quindi col taglio del bollo il biglietto dalle bollette madri, e munitolo della propria firma, consegnarlo al giuocatore.

Dovrà inoltre il Ricevitore trascrivere esattamente sulla seconda matrice i giuochi ricevuti e farne una copia.

Riterrà la seconda matrice presso di sè, e trasmetterà la copia alla Direzione da cui dipende.

Art. 14. Ove all'atto della registrazione del giuoco accadesse sbaglio od uno sgorbio nella scrittura dei numeri giuocati o della promessa, non potrà il Ricevitore in verun modo aggiustare nè l'una nè l'altra bolletta; ma dovrà annullarle, e registrare il giuoco nelle bollette successive.

Art. 15. Il giuocatore dovrà assicurarsi che il suo giuoco venga esattamente scritto tanto sulla prima matrice quanto sul biglietto, per gli effetti di cui nei susseguenti articoli.

Art. 16. Avvenendo per qualsiasi causa che, dopo compiuti i giuochi e consegnati i biglietti ai giuocatori, venissero alterate una o più bollette di prima matrice, nella scrittura dei numeri o della promessa, il Ricevitore, quando non fosse in grado di riavere i biglietti per annullare le giuocate e rifarle a registrazioni susseguenti, procurerà di rilevare, se è possibile, i giuochi così alterati, e li accerterà *sovrapponendo* una copia esatta dei medesimi alle singole bollette madri.

Ove poi gli venisse meno qualsiasi mezzo di riconoscere i giuochi, o fosse tale l'alterazione da rendere impossibile il confronto materiale dei biglietti colle prime matrici in ogni loro parte, dovrà tosto presentare il bollettario al Capo del Comune, e dichiarare alla sua presenza le cause della avvenuta alterazione; facendo di ciò risultare da processo verbale, che sarà firmato da entrambi ed inviato quindi alla Direzione.

Dovrà inoltre il Ricevitore, prima dell'estrazione, esporre all'ingresso della Ricevitoria un avviso che i giuochi predetti, distinti almeno coi numeri d'ordine del registro e delle bollette, rimangono annullati, affinchè i giuocatori possano, restituendo i biglietti, ritirarne il prezzo.

Art. 17. I Ricevitori cesseranno dal prender giuochi, e chiuderanno i bollettari per ciascuna estrazione, in quel giorno e in quell'ora che verranno stabiliti; infilzeranno le prime matrici con una cordicella, della quale assicureranno i capi con un suggello a piombo che sarà fornito dalla Direzione; e, ad una colle copie, le faranno a questa pervenire in tempo debito, per essere, come appresso, chiuse in archivio prima della estrazione.

Art. 18. La Direzione aggiugnerà, per riscontro, un altro suggello a piombo a quello come sopra apposto dai Ricevitori, e quindi in concorso del Prefetto e del Sindaco provvederà, nelle debite forme, alla chiusura delle prime matrici in archivio, ove rimarranno gelosamente custodite per tutto il tempo che sarà fissato alla prescrizione delle vincite.

Art. 19. Accadendo per qualsiasi causa che le prime matrici non venissero rinchiuse in archivio prima della estrazione, i giuochi in esse contenuti si riterranno di nessun effetto. La Direzione ne darà avviso al pubblico mediante affissi alla porta d'ufficio e nel Comune in cui ha sede il Banco ove furono ricevuti i giuochi; e i giuocatori avranno diritto alla restituzione dei prezzi dietro consegna dei relativi biglietti.

Art. 20. L'ommissione di qualcuna delle altre formalità e cautele prescritte ne' precedenti articoli 17 e 18 non produrrà l'annullamento dei giuochi risultanti dalle prime matrici, cui l'ommissione riguarda; ma l'Amministrazione potrà ricusare il pagamento delle vincite tuttavolta che non rimanga escluso qualsiasi indizio di frode.

Art. 21. I prezzi dei giuochi annullati, nei casi previsti dagli articoli 16 e 19, dovranno essere reclamati entro il termine di novanta giorni dalla data degli avvisi di cui negli articoli stessi. Trascorso questo termine non si fa più luogo a rimborso.

Art. 22. Le estrazioni si faranno pubblicamente colle norme da stabilirsi nel Regolamento, alla presenza del Prefetto, del Sindaco e del Direttore del lotto.

Art. 23. Le vincite sono pagate allo esibitore del biglietto, sempre che questo venga presentato entro novanta giorni dalla data dell'estrazione cui la vincita si riferisce, non presenti alcuna alterazione nei numeri vincitori o nella promessa, e corrisponda inoltre perfettamente colla prima matrice, sia nei numeri vincitori, sia nei segni che valgano a stabilirne la identità.

Senza la presentazione del biglietto ed il concorso delle condizioni sopra indicate, non si fa luogo al pagamento.

Art. 24. Qualora venisse rifiutato il pagamento della vincita per qualsiasi difetto sulla prima matrice, imputabile a negligenza del Ricevitore, il giuocatore non potrà pretendere che il quintuplo del prezzo del giuoco, da pagarsi in proprio dal Ricevitore stesso.

Art. 25. Il pagamento delle vincite verrà sempre eseguito a norma della promessa risultante uniforme nella prima matrice e nel biglietto. Essendovi differenza fra l'uno e l'altra, lo si effettuerà secondo la promessa minore.

In ogni caso si farà luogo a vicendevoli compensi fra i giuocatori ed i Ricevitori per le differenze in più o in meno del giusto prezzo in relazione alla promessa pagata.

Art. 26. Le vincite sono pagate presso i Banchi ove furono ricevuti i giuochi, ed, occorrendo, dalla Direzione.

Le vincite però che oltrepasseranno la somma di lire mille non potranno essere pagate se non dietro autorizzazione della Direzione; al quale effetto dovranno i giuocatori presentare alla Direzione stessa, personalmente o col mezzo de' Ricevitori, le bollette vincenti, ritirandone la corrispondente ricevuta.

Art. 27. Si dovranno trasmettere in pari modo alla Direzione, per gli opportuni provvedimenti, le bollette vincenti un importo minore di lire mille, per il pagamento delle quali il Ricevitore non ritenesse fondi sufficienti, o sulla cui regolarità sorgesse qualche dubbio.

Tranne questi casi, i Ricevitori non potranno sotto verun pretesto ritardare il pagamento delle vincite.

Art. 28. È assolutamente proibito ai Ricevitori di chiedere o di accettare mancie da' giuocatori in occasione o per causa del pagamento di vincite, e di fare sulle medesime ritenuta di sorta, sotto pena della privazione dell'esercizio del Banco.

CAPO III.

Delle contravvenzioni e delle pene.

Art. 29. Nessuno, sotto qualsiasi titolo, potrà ricevere o far ricevere giuochi sul lotto pubblico senza autorizzazione. I contravventori saranno puniti con una multa di lire 100 a lire 300; e i recidivi da lire 300 a lire 600.

Art. 30. È proibito a chiunque il vendere o esporre in vendita biglietti del lotto pubblico fuori dei luoghi destinati ad uso di Ricevitorie, sotto pena pecuniaria di lire 30.

Art. 31. La proibizione d'ogni specie di lotteria pubblica stabilita dall'art. 1 della suddetta legge 27 settembre 1863, comprende le lotterie aventi per oggetto vincite in danaro, le vendite, mediante il pagamento di poste determinate, di beni mobili ed immobili, operate col mezzo della sorte o coll'aggiunta di premii od altri vantaggi da conseguirsi collo stesso mezzo, ed ogni altra operazione nella quale si proceda nelle forme consuete di lotteria;

Art. 32. Gli autori ed agenti principali delle contravvenzioni, di cui al precedente articolo, saranno puniti con pena pecuniaria eguale alla metà delle somme di danaro offerte in premio, o del valore di estimo dei mobili ed immobili costituenti l'oggetto della lotteria; tale pena potrà estendersi anche ad una somma eguale al totale valore di que' premii od oggetti.

In nessun caso la multa potrà eccedere le L. 5000. Se però i premii in danaro ed i valori degli oggetti della lotteria saranno maggiori di L. 5000 i contravventori potranno essere puniti, oltre alla multa, colla pena del carcere non maggiore d'un anno.

Art. 33. I distributori e venditori di biglietti, coloro che riceveranno le poste e le sottoscrizioni, o che faranno conoscere le lotterie per mezzo di giornali, annunzi od affissi, saranno puniti con multa da L. 250 a L. 1000.

I gerenti e stampatori di giornali in cui venissero fatte tali pubblicazioni saranno puniti con multa estensibile sino a L. 200.

Art. 34. I distributori o venditori di biglietti di lotterie aperte all'estero, di biglietti o titoli d'imprestiti stranieri, ne' quali il capitale unitamente agl'interessi sieno distribuiti sotto forma di premii o vincite, saranno puniti con multa da L. 1000 a L. 4000.

I gerenti e stampatori di giornali che pubblicheranno programmi ed annunzi di dette lotterie o prestiti-lotterie, e coloro che coopereranno in qualunque modo all'esito delle medesime, saranno condannati nella multa stabilita dal secondo alinea dell'articolo precedente.

Art. 35. I Ricevitori del lotto ed i loro Commessi che personalmente o col mezzo di interposta persona contravverranno alle disposizioni de' precedenti articoli, oltre alla rimozione dall'esercizio del Banco , incorreranno nel massimo delle pene pecuniarie avanti stabilite.

Art. 36. Cadranno in confisca i registri, i biglietti, il danaro incassato ed ogni altra cosa mobile relativa alle commesse contravvenzioni.

Quanto però agli oggetti costituenti i premii, ne sarà operato il sequestro a garanzia delle incorse pene pecuniarie e delle spese processuali.

Art. 37. I giuocatori non potranno concorrere sugli oggetti confiscati e sequestrati per la restituzione delle loro poste.

Art. 38. Sono proibiti i lotti privati e clandestini, sotto qualsiasi denominazione conosciuti (numeretti, gallinaj, riffe, giuoco piccolo e simili), come contravvenzioni alla privativa del lotto stabilita coll' art. 2 della suddetta legge.

Art. 39. Gl'intraprenditori ed i raccoglitori di detti giuochi e coloro che in qualunque modo ne condiuvassero l'eseguimento, oltre la perdita del danaro e degli oggetti allottati o provenienti dal giuoco, saranno soggetti alla multa di L. 500 solidalmente, ed alla pena del carcere per la durata non maggiore di 6 mesi.

Art. 40. I giuocatori ai suddetti lotti privati o clandestini, oltre la perdita del danaro o degli oggetti vinti al giuoco, saranno puniti colla multa di L. 50 a L. 100.

Art. 41. Le suddette pene s'intenderanno applicabili alle enunciate contravvenzioni senza pregiudizio delle pene maggiori di cui fossero passibili a termini delle leggi penali.

Art. 42. Le multe di cui ne' precedenti articoli, nel caso di non effettuato pagamento, saranno commutate nella pena del carcere col ragguaglio di L. 5 per ogni giorno, purchè non ecceda il termine di due anni.

Art. 43. Le multe che verranno riscosse per le contravvenzioni ne' precedenti articoli contemplate, saranno ripartite fra gli scopritori delle medesime e fra gli agenti della forza pubblica che avranno efficacemente cooperato a raccoglierne le prove.

Disposizioni transitorie.

Art. 44. I Ricevitori Generali nelle Provincie Napolitane potranno essere conservati per un tempo non maggiore di un anno con quel trattamento e con quelle condizioni che verranno dal Ministero stabilite.

Art. 45. Le vincite riferibili all' ultima estrazione di dicembre prossimo e ad estrazioni precedenti saranno regolate dalle leggi in vigore all'epoca del ricevimento dei giuochi.

Colle stesse norme si procederà alla verificazione e alla revisione dei giuochi e ad ogni altra pratica relativa alle giuocate ricevute per le anzidette estrazioni.

Art. 46. Le prescrizioni però delle vincite già incominciate all'epoca dell'osservanza del presente Decreto, e per cui giusta le leggi anteriori si richiederebbe ancora un tempo maggiore di quello fissato pel Decreto stesso, si compiranno col decorso del tempo in questo Decreto stabilito, da computarsi dall'osservanza del medesimo.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 5 novembre 1863.

VITTORIO EMANUELE.

M. MINGHETTI.

Quadro numerico
del personale delle Direzioni del Lotto pubblico.

Grado	Num. dei posti per ogni grado	Classe	Num. dei posti per ogni classe	Soldo assegnato a ciasc. classe	Rilevare della spesa: per classe	per grado
Direttori	6	1ª	2	6000	12000	
		2ª	2	5500	11000	
		3ª	2	5000	10000	33000
Primi Segretari	6	1ª	4	4000	16000	
		2ª	2	3500	7000	23000
Ispettori	21	1ª	7	4000	28000	
		2ª	6	3500	21000	
		3ª	8	3000	24000	73000
Segretari	7	1ª	2	2800	5600	
		2ª	2	2500	5000	
		3ª	3	2200	6600	17200
Sotto-Ispettori	25	1ª	4	2800	11200	
		2ª	6	2500	15000	
		3ª	15	2200	33000	59200
Commessi	390	1ª	35	2000	70000	
		2ª	50	1800	90000	
		3ª	60	1600	96000	
		4ª	70	1400	98000	
		5ª	80	1200	96000	
		6ª	95	1000	95000	545000
Bollatori	60	1ª		1000	10000	
		2ª		900	18000	
		3ª		800	24000	52000
Inservienti	30	1ª		900	7200	
		2ª		800	8000	
		3ª		700	8400	23600
Totale dei posti N.	545				Totale della spesa L.	826000

Assegnazioni fisse annue per spese d'uffizio.

Al Direttore di Bologna	L.	2500
Id. di Firenze	»	3900
Id. di Milano	»	4000
Id. di Napoli	»	7600
Id. di Palermo	»	4400
Id. di Torino	»	2300
Totale assegnazioni per spese d'uffizio	L.	24000

RIASSUNTO.

Per soldi agli Impiegati, Bollatori ed Inservienti	L.	826000
Per assegnazioni fisse ai Direttori per spese d'uffizio	L.	24000
Totale generale della spesa annua	L.	850000

Tabella di composizione delle Direzioni del Lotto pubblico.

Sede di ciascuna Direzione	Provincie assegnate a ciascun Dipartimento di Direzione	Direttori	Primi Segretari	Ispettori	Segretari	Sotto-Ispettori	Commessi	Totale degli impiegati	Bollatori	Inservienti	Totale generale del personale
		Personale assegnato a ciascuna Direzione del Lotto									
Bologna	Dell'Emilia e delle Marche	1	1	3	1	3	24	33	4	2	39
Firenze	Toscane e dell'Umbria	1	1	3	1	3	38	47	6	4	57
Milano	Lombarde	1	1	3	1	3	50	59	8	4	71
Napoli	Napolitane	1	1	5	2	8	170	187	26	10	223
Palermo	Siciliane	1	1	4	1	5	84	96	12	7	115
Torino	Antiche Provincie	1	1	3	1	3	24	33	4	3	40
	Totali	6	6	21	7	25	390	455	60	30	545

Visto d'ordine di S. M.

Il Ministro delle Finanze M. MINGHETTI.

Tariffa pel giuoco del Lotto pubblico.

Sorti	Premio minimo per ciascuna sorte in pezzi da L. 5	Prezzo in ragione del premio L.	C.
Per ogni estratto semplice	1	»	35
Per ogni estratto determinato	1	»	07
Per ogni ambo	3	»	05
Per ogni terno	50	»	05
Per ogni quaterno	600	»	05

Gli aumenti sulle singole combinazioni non si potranno fare che per quantità uguali o multiple delle misure soprastabilite; le frazioni si riterranno di nessun effetto.

Appendice.

Prezzo minimo di ciascun biglietto
(art. 10 del Decreto)

Il prezzo minimo per ciascun biglietto è fissato come segue:

Per le Provincie Toscane, dell'Emilia, delle Marche e dell'Umbria a cent. 40.

Per le Provincie di Lombardia a cent. 30.

Per le Provincie Napolitane a cent. 20.

Per le Provincie Siciliane a cent. 10.

Per le Antiche Provincie è conservato l'attuale minimo prezzo di lire 1.

Limite delle promesse pei giuochi d'estratto
(art. 11 del Decreto).

La somma entro cui dovranno contenersi le promesse pei giuochi d'estratto sopra ciascuno dei 90 numeri è fissata come segue cioè:

Per la Direzione di Bologna a	pezzi	21000
Id. di Firenze	»	30000
Id. di Milano	»	30000
Id. di Napoli	»	60000
Id. di Palermo	»	30000

La somma come sopra rispettivamente assegnata a ciascuna Direzione verrà ripartita in parti uguali fra l'estratto semplice e le cinque combinazioni di estratto determinato di ciascun numero.

Visto d'ordine di S. M.

Il Ministro delle Finanze
M. MINGHETTI.

Relazione a S. M. fatta in udienza del 5 novembre 1863.

Sire,

Coll'attuazione del riordinamento generale del lotto, decretato con la legge 27 settembre ultimo, n. 1483, venendo a semplificarsi il metodo del giuoco, una buona parte del personale attualmente applicato nelle varie amministrazioni di tal ramo rimane soverchia.

La sorte di tanti impiegati e il trattamento speciale di buon numero di essi hanno sempre ingenerato degli ostacoli ad ordinare in miglior modo questo ramo di servizio, e invece cooperarono a mantenere nelle meridionali Provincie il vecchio sistema di stampare in amministrazione tutti i singoli giuochi; sistema, per la sua inutile complicazione, già da tempo abbandonato da tutti gli altri paesi.

La considerazione degl'impiegati se, per diverse ragioni, fra le quali non ultima quella di avvicinarsi gradatamente all'abolizione del lotto, non valse a distorre il sottoscritto dal proposto riordinamento, non ha lasciato però di preoccuparlo nello studio di tutto quanto possa meritare la speciale attenzione del Governo, tanto perchè si abbiano loro i medesimi riguardi in simili circostanze usati agli altri impiegati dello Stato, quanto nel fine di stabilire uniformità di trattamento per tutti indistintamente gl'impiegati nelle diverse lotterie del Regno.

E circa al primo rispetto ha egli considerato che, per la pubblicazione della legge 11 ottobre 1863, numero 1500, la condizione degli impiegati del lotto che, in conseguenza del riordinamento di tale ramo, verranno collocati in disponibilità, si troverebbe ora assai peggiore di quella in cui si trovarono gl'impiegati delle altre Amministrazioni, che furono riordinate prima della promulgazione della legge stessa.

Mentre infatti questi impiegati, in virtù delle disposizioni transitorie di detta legge, potranno ancora per qualche tempo godere di tutti gli averi di cui erano provvisti, e verranno inoltre in modo speciale considerati pel trattamento successivo a quello del primo anno; gl'impiegati del lotto invece, qualora non potessero venir loro applicate le anzidette disposizioni, si vedrebbero ad un tratto privati di tutti o della maggior parte degli attuali loro averi, e di quegli altri vantaggi che furono ai primi concessi.

La ragione di tale differenza rinviensi in ciò solo che le disposizioni transitorie riflettono unicamente gli impiegati che si trovavano in disponibilità per soppressione d'uffici o per riduzione di ruoli organici all'atto della pubblicazione di quella legge.

Però se si riflette che la disponibilità in cui verranno posti gl'impiegati del lotto trae sua origine dal riordinamento generale di quel ramo, decretato con la legge 27 settembre 1863, n. 1483, di guisa che può ritenersi come virtualmente pronunziata dalla legge medesima; e se si riflette ancora che le considerazioni, che dettarono le disposizioni transitorie della legge 11 ottobre ultimo, n. 1500, furono appunto quelle d'impedire che il riordinamento generale operato in tutti gli uffizi nell'interesse della pubblica amministrazione apportasse troppo gravi pregiudizi agli interessi particolari degl'individui e delle famiglie di tanti impiegati, non può non ammettersi la convenienza e la equità di applicare le disposizioni stesse anche agli impiegati del lotto che, in causa del riordinamento, verranno posti alla disponibilità.

E sarebbe questo appunto il provvedimento che ravviserebbe il sottoscritto doversi prendere a loro riguardo, non sapendo veder ragione che, per la sola circostanza di non essersi potuto provvedere al riordinamento del lotto contemporaneamente a quello portato alle altre Amministrazioni dello Stato, gl'impiegati di quel ramo debbano oggi vedersi in diverso modo trattati.

Ma con ciò non si provvederebbe che alla condizione degli impiegati che occorrerà di collocare in disponibilità. Oltre questi però buona parte del personale in eccedenza dovrà essere collocata a riposo; e tale misura trovando per varietà di leggi e di consuetudini, in condizioni eccezionali taluni di essi impiegati, ha formato l'oggetto sul quale in secondo luogo ha portato il sottoscritto la sua attenzione, affinchè la misura stessa non riuscisse agli uni più che agli altri dannosa.

E a tale riguardo ha dovuto egli convincersi che gli impiegati nell'Amministrazione del lotto di Palermo trovansi effettivamente in condizioni speciali e ben diverse da quelle in cui sono gl'impiegati nelle altre lotterie del Regno.

In effetto, il trattamento di quegl'impiegati è pure qual veniva stabilito nel 1754 all'instituzione di quella lotteria. Esso componesi in massima parte di così detti pezzotti e gratificazioni fisse; lo stipendio, e anche misero, vedesi solamente assegnato alle classi superiori, talchè ben quattro classi non si hanno che soli pezzotti e gratificazioni.

Siffatto metodo di retribuzione, che era pur conforme a quello già in vigore nella lotteria di Napoli, veniva in quest'ultima abolito nel 1810 sotto l'occupazione francese, e commutati in soldo fisso le gratificazioni e i pezzotti.

Il carattere stesso dell'emolumento e le varie legislative dichiarazioni, fra le quali quella del 5 dicembre 1827, non lasciano alcun dubbio che i pezzotti e le gratificazioni attribuite agl'impiegati di Sicilia tengano luogo di soldo.

Esenti però di ritenzione essi non potrebbero, in presenza di una legge generale vigente in quelle Provincie, venir computati nelle pensioni di riposo. Ma di ciò non veniva danno per l'addietro a quegli impiegati, perciocchè dal 1754 all'oggi, il riposo per età avanzata od altri legittimi motivi è stato da loro mai sempre effettivamente goduto colla esenzione dal lavoro e colla corresponsione degli interi averi di attività.

Un caso solo rammentasi di formale ritiro avvenuto nella persona del ragioniere Stefano Lo Valvo, a cui per sovrana determinazione del 12 febbraio 1817 furono conservati gli averi tutti dei quali era in godimento compresi le gratificazioni e i pezzotti.

L'enunciato sistema degli economici ritiri era certamente vizioso, poichè se dall'un canto il riposo dell'impiegato non obbligava al rimpiazzo del posto che egli occupava, e quindi presentava un risparmio fittizio alla finanza, dall'altro lato però forzava a mantenere in organico un personale maggiore dell'effettivo bisogno; ed è questa una delle precipue cause perchè in quella Amministrazione si contano più che seicento impiegati, che relativamente eccedono di gran lunga quelli addetti alla lotteria di Napoli, retta pur essa sull'antico sistema a stampa.

Il non essersi potuto tuttora provvedere con legge generale alle norme che regolare devrebbero le pensioni di riposo, lascia gl'impiegati del lotto di Sicilia sotto l'impero delle passate discipline, per le quali buon numero di essi e specialmente quelli che per lo spazio di 40 e 70 anni hanno prestato la loro opera in servizio dello Stato, e che necessariamente all'attuazione del riordinamento dovranno collocarsi a riposo, si troverebbero di un sol colpo privati di quegli averi sui quali per lunghi anni hanno fondato il proprio sostentamento e quello delle loro famiglie.

Siffatta importante circostanza non può non interessare l'equità del Governo, perchè un provvedimento speciale salvi da grave danno tante famiglie, e ponga quegli impiegati in condizioni eguali a quelle degl'impiegati nelle altre lotterie del Regno. Un tale scopo verrebbe a conseguirsi col dichiarare che le gratificazioni fisse e i pezzotti, che come stipendio trovansi attualmente assegnati agli impiegati del lotto in Sicilia, debbano venir computati nelle loro pensioni di riposo.

Il sottoscritto pertanto nella convinzione di adempiere ad un atto di manifesta equità, e nel proposito altresì di soddisfare agl'impegni assunti dinanzi al Parlamento, che giustamente preoccupavasi della sorte di tanti impiegati, non esita a sottoporre alla sanzione della M. V. l'unito progetto di Decreto, col quale si provvede a che le disposizioni transitorie della legge 11 ottobre 1863, n. 1500, vengano estese agl'impiegati del lotto, che all'attuazione del riordinamento di tale ramo verranno collocati in disponibilità; e che abbiano a tenersi a calcolo nelle pensioni di riposo le gratificazioni fisse e i pezzotti, che come stipendio sono in fatto assegnati agl'impiegati del lotto di Sicilia.

VITTORIO EMANUELE II

Per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la Legge 27 settembre 1863, n. 1483;

Sulla proposizione del Presidente del Consiglio, Ministro delle Finanze,

Abbiamo ordinato ed ordiniamo:

Art. 1. Gli Impiegati del Lotto che all'attuazione del riordinamento generale di tal ramo verranno collocati in disponibilità, si gioveranno delle disposizioni transitorie della legge 11 ottobre 1863, n. 1500.

Gli assegni di cui all'art. 13 di detta legge si riterranno costituiti dagli averi tutti dei quali sono attualmente provvisti.

Art. 2. Le gratificazioni fisse e i pezzotti che, come stipendio, trovansi in atto assegnati agli Impiegati del Lotto in Sicilia, verranno tenuti a calcolo nelle loro pensioni di riposo, computando il tempo del servizio dalla data del primo impiego retribuito.

Tale disposizione non sarà applicabile in caso di riversibilità della pensione.

Il presente Decreto sarà presentato alla Camera per essere convertito in Legge.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 5 novembre 1863.

VITTORIO EMANUELE.

M. MINGHETTI.

Il N. 1535 della Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia contiene il Decreto sopra riferito.

S. M. in udienza dell'8 novembre 1863, sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari della Guerra, ha fatto le seguenti promozioni e variazioni relative all'arma d'artiglieria:

Bianchi cav. Giuseppe, maggiore, promosso luogotenente colonnello d'artiglieria, e nominato direttore d'artiglieria della fonderia in Napoli;

Zieco Pietro, id., promosso luogotenente colonnello di artiglieria, e nominato direttore d'artiglieria nell'arsenale di costruzione in Napoli;

Barili cav. Tebaldo, colonnello, direttore d'artiglieria della fonderia in Napoli, esonerato da detta carica per ricevere altra destinazione;

De Cornè cav. Michele, id., direttore d'artiglieria della raffineria nitri in Genova, nominato direttore territoriale d'artiglieria in Genova;

Perotti cav. Carlo, luogotenente colonnello, direttore d'artiglieria dell'arsenale di costruzione in Napoli, nominato direttore territoriale d'artiglieria in Bari.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il regolamento del Collegio Maria Luigia di Parma del 25 novembre 1831;

Visto il regolamento dell'11 aprile 1839 relativo ai posti gratuiti di Convitti nazionali;

Visto il risultato del concorso per esami stato aperto nella città suddetta, il voto della Commissione esaminatrice e della Deputazione provinciale,

Decreta:

Art. 1. È concesso un posto gratuito nel Collegio Maria Luigia di Parma a ciascuno dei giovani:

Torri Enrico, di Parma;
Zuccheri-Tosio Landoaldo, id.,
Lazzari Roberto, id.,
Bertucci Osvaldo, di Bardi.

Art. 2. I detti giovani godranno detto posto sino al compimento dei loro studi secondari classici o tecnici, sotto l'osservanza delle disposizioni contenute nel cap. II del regolamento 11 aprile 1839 sovracitato.

Il presente Decreto sarà registrato alla Corte dei Conti.

Torino, il 12 novembre 1863.

Per il Ministro: REZASCO.

PARTE NON UFFICIALE

ITALIA

INTERNO — TORINO, 15 *Novembre* 1863

MINISTERO DELLA MARINA.

Direzione Generale del Materiale, della contabilità e dei servizi amministrativi.

Notificanza.

L'esame di concorso a num. 7 posti di allievo ingegnere navale, fissato per il giorno 10 dicembre prossimo colla notificanza inserta nel Giornale Ufficiale del Regno del 26 settembre p. p., N. 228, è protratto fino al giorno 11 gennaio 1864.

Le domande degli aspiranti a quell'esame saranno accettate dai Comandi in capo dei tre dipartimenti marittimi, fino a tutto il 20 dicembre prossimo.

La pubblicazione dei nomi dei concorrenti ammessi all'esame avrà luogo sul Giornale Ufficiale del Regno, non più tardi del 4 gennaio p. v.

Torino, 15 novembre 1863.

Il f. f. di Direttore Generale
N. PENCO.

MINISTERO DELLE FINANZE.

Direzione Generale del Tesoro.

Essendosi smarrita la quitanza rilasciata dalla Tesoreria descritta nel presente stato, si avverte chiunque possa avervi interesse che, trascorsi giorni trenta da questa pubblicazione senza che siasi fatta opposizione al Ministero delle Finanze, Direzione Generale del Tesoro, si provvederà al rilascio d'un duplicato della medesima.

Descrizione della quitanza.

Quitanza n. 121, rilasciata dalla tesoreria di Rieti, in data 25 giugno 1861, per la somma di L. 53 20, esercizio 1861, pel versamento operato in conto proventi della Direzione Generale delle Gabelle dal ricevitore della Dogana a Poggio-Mirteto signor Tommaso Sillani.

Torino, il 6 novembre 1863.

Per il direttore capo della 5.a divisione
Il Capo di sezione
C. GALLINA.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO DEL REGNO D'ITALIA.

Si notifica che nel giorno di sabato 28 del corrente mese, incominciando dalle ore 11 antimeridiane, si procederà in una delle sale di questa Generale Direzione, con accesso al pubblico, alla 7.a estrazione dei titoli di rendita creati con Decreto del 9 marzo 1819 (Modena), Legge 4 agosto 1862, Elenco D, N. 18.

L'estrazione si farà sulle iscrizioni esistenti, descritte per ordine progressivo in due apposite tabelle, di cui una per le cartelle di L. 75 di rendita, e l'altra per i certificati di L. 6 25, fino alla concorrenza della complessiva rendita di L. 4500, corrispondente al fondo annuale di estinzione a valor integrale di L. 90m.

Le cartelle da estrarsi sono in Num. di 57 per la somma di . . . . L. 4275 »
E i certificati in N. di 36 per la somma di » 225 »

Formanti in totale la rendita come sovra di L. 4500 »

Con successiva notificanza si pubblicheranno i numeri dei titoli estratti e di quelli sortiti in precedenti estrazioni non presentati pel rimborso.

Torino, 12 novembre 1863.

Il Direttore Generale
MANCARDI.

Il Direttore Capo di Divisione
Segretario della Direzione Generale
CIAMPOLILLO.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO DEL REGNO D'ITALIA.

3.ª *pubblicazione.*

Essendosi chiesta la rettifica dell'iscrizione accesa sul Gran Libro al Consolidato 5 p. 0/0 sotto il n. 1232 per la rendita di L. 1255 in favore di Bradiang Carlo, fu Carlo, domiciliato in Londra, con quella di Bradlaug Carlo, fu Carlo, domiciliato in Londra,

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data del presente avviso, quando non sia intervenuta opposizione si farà luogo alla detta rettifica.

Torino, addì 13 ottobre 1863.

Il Direttore Generale
MANCARDI.

DIREZIONE GENERALE DELLE POSTE

Avviso.

Col 1.o dicembre prossimo venturo saranno posti in vendita e potranno essere usati legalmente i nuovi francobolli, la cui emissione fu approvata con Decreto Reale del 29 ottobre 1863.

Essi sono di otto specie, cioè:

da cent. 1, 5, 10, 15, 30, 40, 60, e da L. 2.

I francobolli attuali continueranno ad aver valore per tutto l'anno corrente, dimodochè nel mese di dicembre p. v. sarà tollerato l'uso promiscuo dei nuovi e dei vecchi.

Col finire dell'anno gli attuali francobolli non potranno più essere adoperati per la francatura di qualsiasi corrispondenza; però durante tutto il mese di gennaio 1864 saranno cambiati con altrettanti francobolli nuovi di egual valore da tutti gli uffizi di posta.

Tutti i possessori di francobolli attuali sono quindi invitati ad effettuare a tempo debito lo scambio dei medesimi, avvertendo che i soli uffizi di posta restano incaricati di tale operazione.

Torino, 9 novembre 1863.

Il Direttore Generale
G. BARBAVARA.

R. UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO.

Nel giorno di giovedì 19 corrente, alle ore 12, avranno principio in questa R. Università degli Studi gli esami di concorso ad un posto di Dottore Aggregato alla Facoltà di Teologia. Se ne dà questo avviso a termini del disposto dell'art. 120 del Regolamento Universitario 20 ottobre 1860.

Torino, 10 novembre 1863.

D'ordine del Rettore
Il segr. capo AVV. ROSSETTI.

VENEZIA. — La *Gazzetta di Venezia* pubblica la seguente notificazione dell'I. R. Luogotenenza nel Regno Lombardo-Veneto:

Formando seguito e riferimento alla prefettizia notificazione 7 corrente novembre, N. 19,001-4812, sulla esazione dell'imposta prediale *erariale* nei due mesi di novembre e dicembre 1863, si prevengono i signori

censiti, sopra proposta della Congregazione centrale, che in pendenza della approvazione da parte del Ministero di Stato del rassegnato conto preventivo per coprire i bisogni del territorio durante l'esercizio 1864, verrà intanto esatta nella rata scadente col 30 *novembre* corrente per le provincie di Udine, Treviso, Rovigo, Mantova, e col 31 dicembre venturo per quelle di Venezia, Vicenza, Belluno, la sovraimposta *territoriale* a carico dell'estimo in ragione di 6 (sei) decimi di soldo per ogni lira di rendita censuaria.

Sarà poi resa nota in seguito la cifra di carico pei mesi e per le rate successive, e così pure quella per l'addizionale al contributo arti e commercio, ed alla imposta sulla rendita, la cui scadenza si matura coi mesi ulteriori.

Venezia, 10 novembre 1863.

Il Luogotenente di S. M. I. R. A. nel Regno L.-V.
GIORGIO CAV. DI TOGGENBURG.

FATTI DIVERSI

BENEFICENZA. — Il parroco di Riabella in Valle di Andorno ringrazia in nome suo e in nome della sua popolazione S. M. il Re, il Ministro di Grazia e Giustizia e Monsignor Economo generale per la largizione fattagli di lire 130 da erogarsi nella ricostruzione della chiesa parrocchiale di quell'alpestre paese.

STRADE FERRATE A CAVALLI. — Ci scrivono da Biella: Gli azionisti della strada ferrata di Biella, provvedendo ad un tempo all'interesse delle popolazioni del circondario e al loro proprio, hanno deliberato di mettersi in comunicazione diretta col circondari di Novara e Valsesia mediante una ferrovia a cavalli che partendo dalla stazione di Biella o da quella di Candelo riesca a Romagnano sulla sponda sinistra della Sesia.

Nominati loro rappresentanti e questi formatisi in Comitato, scelsero a sede dell'adunanza preparatoria Masserano, di questi paesi il più insigne, dei più popolati o centro della futura linea. Quivi dunque si radunarono domenica 8 corrente i delegati degli azionisti per decidere sul da fare e studiar modo di menare il più speditamente possibile a buon fine il progetto degli azionisti. Coi delegati assistevano all'adunanza quasi tutti i sindaci dei Comuni interessati e fra gli altri con quello di Masserano quei di Cossato, Mosso e Gattinara. Consentendo tutti unanimi nel disegno e assoggettandosi di buon animo ai sacrifizi che la sua attuazione richiede i sindaci e i delegati deliberarono con atto del signor Giovanni Battista Ristis, notaio a Torino e segretario dell'Assemblea, uno degli azionisti e tra i principali promotori della ferrovia, di nominare una Commissione che pensasse al pronto studio della linea. La Commissione riuscì composta dei signori: Commendatore avv. Giovanni Battista Cassinis, presidente della Camera dei deputati, presidente; cav. Giudice, vicepresidente; e membri i signori cavaliere Barbaroux, notaio Bellia, cav. Bonetta, cav. dottor Bozzino sindaco di Masserano, Colongo, geometra Crida, notaio Guelpa, geometra Leone e cav. Michela.

A tutti i Comuni che trovansi fra il Cervo e la Sesia importa sommamente la costruzione di questa ferrovia o la maggior parte hanno già fatto adesione o mandando i loro capi all'adunanza di Masserano o manifestando in altri modi il pieno loro consenso. A quei pochissimi che sono ancora esitanti per non essere immediatamente sulla linea, la Commissione dovrà far conoscere le prese deliberazioni e dimostrare, ciò che le tornerà agevolissimo, i grandi vantaggi che ne verranno dal compimento di questo disegno. La spesa non può essere grave in terreno quasi dappertutto piano, le opere d'arte non sono molte e si mettono a contatto le fitte popolazioni e le numerose industrie e i prodotti naturali non solo dei circondari di Biella, Novara e Valsesia, ma di quelli eziandio di Pallanza e Domodossola per la strada d'Orta, e di una parte anche di quello di Vercelli.

L'impresa, cominciata sotto ottimi auspici, avrà, non ne abbiam dubbio, esito felice.

L'adunanza dell'8 corrente fu per la popolazione di Masserano una nuova e propizia occasione di provare come essa meriti a buon diritto l'antico titolo di cortese e di ospitale. I sindaci e i delegati si lodano assai delle liete accoglienze che lor vennero fatte, e ne sono riconoscentissimi ai Masseranesi e al degnissimo loro sindaco.

Quasi mi scordava di dire che l'adunanza fu tenuta nel Belvedere, graziosissima villa di S. Ecc. Monsignor Arcivescovo di Vercelli, il quale è esso pure desiderosissimo che l'impresa riesca. Quivi si tenne dopo le deliberazioni un allegro banchetto, che finì in mezzo ai concerti improvvisi della stupenda banda musicale del paese e fra cordiali brindisi al Re e all'Italia.

ULTIME NOTIZIE

TORINO, 16 NOVEMBRE 1863

Leggesi nel *Giornale di Napoli* del 12:

In qual pregio sia tenuta dalla Maestà del Re la nostra Milizia cittadina si rileva chiaramente dalla lettera seguente:

All'Ill.mo sig. generale Tupputi,
generale della Guardia Nazionale di Napoli.

Napoli, 12 novembre 1863.

S. M. il Re, nel passare innanzi alle due lunghe file di Guardia Nazionale che facevano doppia ala per le belle e popolate contrade percorse nel recarsi dalla stazione al Palazzo Reale, ha sentito grandissimo compiacimento per il numero dei graduati e dei militi accorsi sotto le armi, e per l'aspetto ed il contegno di questo corpo di milizia cittadina, divenuto ormai, pei tanti servigi resi alla causa della libertà e dell'ordine, uno dei titoli di onore o degli argomenti di forza del nostro paese.

E la Maestà Sua sarebbe stata vieppiù soddisfatta vedendo sfilare sotto i suoi occhi quei numerosi battaglioni secondo le già date disposizioni, se il pensiero di prolungare il disagio di una lunga aspettativa fatta più grave per la dirotta pioggia, non l'avesse determinata a dispensarneli.

Mi è caro, ill.mo sig. generale, di eseguire i graditi comandi della Maestà del Re, esprimendo a lei e pregandola di esprimere ai graduati e militi della Guardia Nazionale la soddisfazione della Maestà Sua per quello che ne ha veduto ed il rammarico di non aver potuto compiere la rivista, e colgo con piacere questa gradita occasione per manifestarle i sensi della mia più sentita stima.

Il Ministro dell'Interno PERUZZI.

DIARIO

Sul finire di settembre, come i lettori ricordano, il Governo danese presentò al Rigsraad un disegno di revisione della costituzione del 2 ottobre 1855 vigente per l'amministrazione comune del Regno propriamente detto e del ducato di Slesvig. Il Governo proponeva la divisione del Rigsraad in due Camere, cioè in Folkething o Dieta dei comuni con 130 membri usciti dall'elezione diretta con suffragio quasi universale e in Landsthing o Dieta dei Notabili con 75 membri eletti sopra la base di un censo elettorale proporzionatamente piuttosto alto. Questa nuova Rappresentanza dovrebbe essere investita di tutte le attribuzioni costituzionali e nelle faccende collettive del Regno e dello Slesvig eserciterebbe la stessa autorità che la patente del 30 marzo ultimo consente agli Stati dell'Holstein per le cose del loro Ducato. In Danimarca le proposte di legge subiscono in parlamento tre deliberazioni. Avuta la prima sanzione il progetto del Governo fu dal Rigsraad trasmesso ad un Comitato di nove membri e questo lo restituì all'Assemblea raccomandandone la adozione, con una serie però di emendamenti che ne modificavano più o meno l'idea primitiva. Dal canto loro i membri dell'Assemblea non furono avari di emendamenti proprii.

Venuta la volta della seconda deliberazione il disegno di nuova costituzione fu discusso tutta la prima settimana del corrente mese con voti favorevoli alle singole disposizioni proposte dal Governo e a quegli emendamenti che furono da esso accettati. Reso finalmente nella tornata del 9 il voto sul complesso il Rigsraad con 49 contro 3 voti trasmise il disegno di legge alla terza deliberazione. Alcuni dei giornali di Copenaghen e segnatamente il *Dagbladet* prevedevano alcune difficoltà per la terza prova che non doveva tardare. Per introdurre cambiamenti nella costituzione bisogna che alla votazione finale sieno presenti almeno i tre quarti dei membri del Rigsraad e che sieno affermativi almeno i due terzi dei voti. Se dunque sul numero di 60 membri del Rigsraad ve n'avesse 21 i quali votassero contro, la legge sarebbe rigettata. Ma il citato giornale spera che ogni difficoltà sarà superata e che allo scrutinio finale si avrà il numero dei voti indispensabili, quantunque sia da aspettarsi una coalizione dei reazionari, i quali giudicano la nuova costituzione troppo liberale, e poi radicali, i quali pensano che non sia liberale abbastanza.

Secondo queste previsioni è avvenuto. Il disegno di costituzione venne il 13 corrente adottato in terza lettura con 44 contro 16 voti. Prima però che la Camera procedesse alla votazione il signor Hall presidente del Consiglio giudicò non inutile dichiarare che se il progetto fosse stato rigettato il ministero sarebbesi ritirato. — L'esito di questa votazione, nota un telegramma, fu salutato da applausi frenetici delle tribune.

Venendo più specialmente alla quistione danotedesca il *Dagbladet* dichiara nello stesso numero del 10 corrente che la Danimarca è dispostissima a fare concessioni all'Alemagna soddisfacendo a qualunque domanda questa abbia diritto di farle per l'Holstein come membro della Confederazione: in altri termini cede sul terreno federale e si riserva la quistione internazionale. A questo proposito il giornale danese crede poter affermare non essere più nè Austria nè Prussia le Potenze della Confederazione germanica che insistano per l'esecuzione militare nell'Holstein, ma gli Stati federali di secondo ordine, come ad esempio la Baviera, la quale oltrechè non corre grandi rischi ad incitare altrui alle ostilità vorrebbe procacciarsi la soddisfazione di una piccola rappresaglia contro la Danimarca colpevole di aver raccolta la Corona greca che Re Ottone lasciò cadersi di capo.

Un dispaccio da Francoforte conferma le buone disposizioni del Governo danese indicate dal *Dagbladet*. Esso riconosce la competenza degli Stati dell'Holstein anche nella quistione del bilancio.

Ma in mezzo a queste notizie che facevano sperare una composizione amichevole della famosa controversia giunge improvviso stamane il tristissimo annunzio della morte del Re. Solo sappiamo che il giornale officiale di Copenaghen pubblicava il 14 un telegramma datato da Glucksburg 13 nel quale è detto che Federico VII era malato di risipola al volto con lievi accessi di febbre. Nelle congiunture attuali la morte del liberalissimo Re è pel popolo danese una perdita immensa. Federico VII, figliuolo a Re Cristiano VIII, era nato addì 6 ottobre 1808 e succeduto al padre sul trono di Danimarca addì 20 gennaio 1848.

La *Gazzetta di Madrid* del 13 pubblica la nomina di 48 senatori.

In una conferenza telegrafica tenutasi a Bregenz venne steso il progetto di una nuova convenzione tra la Svizzera e la Lega telegrafica austro-germanica, secondo la quale il territorio della Lega sarebbe diviso in quattro scompartimenti e quello della Svizzera in due. Un dispaccio semplice costerebbe per zona un franco e in niun caso mai più di sei franchi. Per le relazioni di confine tra la Svizzera, la Baviera e l'Austria s'introdurrebbe la tassa moderata di un franco per ogni telegramma semplice.

I membri del nuovo ministero greco stato composto dal signor Bulgaris, il quale prese per sè la presidenza e l'interno e provvisoriamente la marina, sono Delyanni agli affari esteri e alla casa del Re, Pitzalis all'istruzione pubblica e ai culti, Diamantopulos alla giustizia, il colonnello Smolentz alla guerra e Drosos alle finanze. Alcune corrispondenze dicono che questo ministero, fatto colla più scrupolosa osservanza delle regole costituzionali, non abbia a durare lungamente. Tra le nomine alle cariche di Corte è notevole quella del colonnello Soutzo come grande maresciallo di palazzo. Questo ufficiale non prese parte alcuna nell'ultima rivoluzione. Il vescovo di Atene Timoleonte Filemone insegnerà la lingua greca al Re.

I decreti del nuovo Re, abbandonata la formola « per la grazia di Dio » non porteranno più in fronte che questa di « Giorgio I Re degli Elleni. »

Il Principe Alessandro Giovanni aperse l'Assemblea dei principati uniti di Valachia e Moldavia con un discorso che i telegrammi dicono di conciliazione.

SENATO DEL REGNO.

Il Senato è convocato domani martedì 17 novembre alle ore 2 pomeridiane in seduta pubblica:

1. Pel sorteggio degli uffizi,
2. Per la discussione del progetto di legge n. 58, relativo ad una maggiore spesa sul Bilancio della Guerra 1862.

Successivamente riunione negli uffizi per la loro costituzione e l'esame del progetto di legge n. 62 per la fondazione della Banca d'Italia.

DISPACCI ELETTRICI PRIVATI

(Agenzia Stefani)

Vienna, 14 novembre.

La *Gazzetta di Vienna* dice d'avere da buona fonte che, in seguito a trattative aperte dietro iniziativa dell'Imperatore d'Austria, è molto probabile che i Sovrani di Prussia, Inghilterra ed Austria non compariscano personalmente al Congresso.

Parigi, 14 novembre.

Notizie di Borsa.

Fondi Francesi 3 0|0 (chiusura) — 67 25.
Id. id. 4 1|2 0|0 — 95 15.
Consolidati Inglesi 3 0|0 — 91 3|8.
Consolidato italiano 5 0|0 (apertura) — 72 40.
Id. id. chiusura in contanti — 72 50.
Id. id. fine corrente — 72 45
Prestito italiano — 72 60.

(Valori diversi)

Azioni del Credito mobiliare francese - 1093
Id. id. italiano — 575.
Id. id. spagnuolo — 665.
Id. Strade ferrate Vittorio Emanuele — 410.
Id. id. Lombardo-Venete 530.
Id. id. Austriache — 405.
Id. id. Romane — 410.
Obbligazioni id. id. — 250.

Vienna, 14 novembre.

La *Presse* crede sapere che i Gabinetti di Londra, Vienna e Berlino si sieno posti d'accordo sui punti seguenti da proporsi come base del Congresso. I ministri delle grandi Potenze redigerebbero il programma dei lavori del Congresso. Tale programma comprenderebbe specialmente gli affari che formano nel momento attuale oggetto di negoziati o di divergenze fra le Potenze europee. Le Potenze partecipanti alla redazione del programma sarebbero le sole ammesse a sedere e a votare nel Congresso. Dovrebbesi inoltre ottenere delle garanzie per la esecuzione del programma. Ciò tutto, secondo il citato giornale, formerebbe il tenore di una risposta identica da darsi dall'Austria, dalla Prussia e dall'Inghilterra.

Parigi, 14 novembre.

Il Libro Giallo che fu oggi pubblicato non contiene alcun dispaccio relativo all'Italia.

Fra i dispacci concernenti la questione polacca è rimarchevole l'ultimo in data 22 settembre del ministro Drouyn de Lhuys, nel quale è detto essere cosa deplorabile che tre Potenze quali sono la Francia, l'Inghilterra e l'Austria non abbiano saputo dare ai loro atti tutta l'efficacia che era da desiderarsi, ma non è dipeso dalla Francia se non fu assicurato ai loro consigli l'irresistibile autorità di una risoluzione collettiva.

Sugli affari d'America evvi una nota dello stesso ministro in data 13 settembre, che riferisce una sua conversazione con Dayton, il quale smentiva la voce corsa che gli Stati Uniti avessero protestato contro l'occupazione del Messico, e l'altra voce relativa alla conchiusione di un'alleanza fra gli Stati Uniti e la Russia. In questa nota il ministro Drouyn de Lhuys dichiara che le disposizioni del Governo imperiale di Francia verso l'America non sono punto mutate. La Francia, che non riconobbe il Sud, potè tanto meno aver conchiuso con esso alcun trattato, sia per la cessione del Texas, o della Luigiana, o per qualsiasi altro oggetto. Indi soggiunge: Io gli ho ripetuto che noi non cercavamo per noi stessi nè per altri alcun acquisto in America: e che io contava sul di lui concorso per far sì che in America fossero più equamente apprezzate le nostre istituzioni e le necessità alle quali la nostra politica obbedisce.

Sulla questione del Messico evvi una nota del ministro stesso, che annunzia avere il generale Bazaine raccolti dati sufficienti per fissare la cifra dell'indennità che il Messico deve alla Francia, e che questa cifra sarà in breve fissata.

Parigi, 15 novembre.

La *Nation* crede sapere che il Governo dell'Imperatore non ricevette ancora alcuna comunicazione ufficiale di risposta alla sua lettera per parte delle Potenze. Da varie parti si è fatto presentire che le risposte si faranno ancora attendere per qualche tempo.

Lettere particolari da Pietroborgo asseriscono che fra gli uomini di Stato che sono i consueti consiglieri dello Czar Alessandro, la maggioranza inclina ad aderire *a priori* al progetto di Congresso, purchè l'adesione fosse subordinata ad un precedente accordo sulle questioni che potessero essere sollevate e risolte nel seno del Congresso.

Corre voce che Napoleone abbia fatto a Roma un'apertura per proporre al S. Padre la presidenza del Congresso, qualora il S. Padre vi assistesse personalmente.

Questa voce non deve accogliersi che colla massima riserva, come pure quella che l'Imperatore si proponga di chiedere ai sovrani europei una specie di garanzia in favore dei possessi attuali del Papa.

Si assicura che se pure la risposta di talune Corti fosse negativa, l'Imperatore è disposto ad andar innanzi, e a tenere il Congresso coi sovrani che aderiranno; ma in tal caso le decisioni che venissero adottate avrebbero solo il carattere di una manifestazione di opinioni.

In questa riunione potrebbero rinvenirsi le basi di una specie di lega, che comprendesse tutti i sovrani, i principii e gl'interessi dei quali si trovassero in armonia con quelli che l'Imperatore Napoleone rappresenta.

Parigi, 14 novembre.

La *France* annunzia che il Duca di Montebello partirà lunedì per Roma.

Il *Pays* sostiene che il Congresso solo può determinare e regolare il programma del Congresso medesimo.

Dai confini della Polonia, 14 novembre.

Il figlio del colonnello Cruszynsky venne fucilato a Varsavia per avere preso parte agli atti del Governo Nazionale.

Francoforte, 15 novembre.

Il Governo danese fece una nuova proposta in senso conciliativo; esso riconosce la competenza degli Stati dell'Holstein anche nella questione del bilancio. Questa proposta fu rinviata ai Comitati.

Nuova York, 6 novembre.

I Separatisti bombardarono le posizioni occupate da Hooker.

Il bombardamento di Charleston continua.

Copenaghen, 15 novembre.

Il Re è morto.

Berlino, 15 novembre.

La *Gazzetta di Spener* smentisce le notizie date dalla *Presse* di Vienna relativamente ad un accordo della Prussia, Inghilterra e Austria per fare una risposta indentica alla lettera dell'Imperatore Napoleone.

Bukarest, 15 novembre.

Apertura dell' Assemblea. — Il principe Couza pronunziò un discorso in cui fa appello alla conciliazione.

CAMERA DI COMMERCIO ED ARTI

BORSA DI TORINO.

(*Bollettino officiale*)

16 novembre 1863 — Fondi pubblici.

Consolidato 5 0|0. C. d. m. in c. 72 50 40 40 40 45 40 — corso legale 72 40 — in liq. 72-35 35 pel 30 9bre.

Fondi privati.

Az. Banca Nazionale. C. d. m. in liq. 1740 pel 30 novembre.

N. B. Ad ogni buon fine è stabilito il prezzo per il fine del corrente mese, per la Rendita in L. 72 35, per le Azioni della Banca in L. 1740, e pel Credito mobiliare in L. 572.

BORSA DI NAPOLI — 14 novembre 1863.

(*Dispaccio officiale*)

Consolidato 5 0|0, aperta a 72 45 chiusa a 72 45.
Id. 3 per 0|0, aperta a 45 chiusa a 45.
Prestito Italiano, aperta a 73 chiusa a 73.

BORSA DI PARIGI — 14 novembre 1863.

(*Dispaccio speciale*)

Corso di chiusura pel fine del mese corrente.

			giorno precedente
Consolidati inglesi	L.	91 4|8	91 3|8
3 0|0 Francese	»	67 35	67 25
5 0|0 Italiano	»	72 75	72 40
Certificati del nuovo prestito	»	» »	72 25
Az. del credito mobiliare ital.	»	»	575 »
Id. Francese	»	1106 »	1093 »
Azioni delle ferrovie			
Vittorio Emanuele	»	412 »	411 »
Lombarde	»	536 »	530 »
Romane	»	410 »	411 »

C. FAVALE gerente.

Presso la Tip. G. FAVALE e C.

TAVOLA GENERALE

dei primi dieci volumi (dal 1850 al 1859)

DELLA

RIVISTA AMMINISTRATIVA

DEL REGNO

GIORNALE UFFICIALE

DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI E PROVINCIALI,

DEI COMUNI

E DEGLI ISTITUTI DI BENEFICENZA

FONDATA E DIRETTA

DA

VINCENZO ALIBERTI

Cavaliere dell' Ordine de' Ss. Maurizio e Lazzaro, e di Leopoldo del Belgio

La compilazione di questa Tavola fu particolarmente confidata all' Avvocato

ANTONIO CAUCINO

uno dei collaboratori della *Rivista*

Un Vol. di pag. 850 — L. 12

Franco di porto contro *vaglia* postale (*aff.*)

5096

ISTITUTO-CONVITTO CANDELLERO

e Scuola preparatoria

alle RR. Accademie e Collegi Militari ed alla R. Scuola di Marina

Torino, Borgo S. Salvario, via Saluzzo, n. 33.

DA RIMETTERE

Negozio in chincaglierie e telerie di Forchero Natale.

Via S. Tommaso, n. 12, Torino.

Dirigersi ai sindaci del fallimento signori caus. Belli e Gio. Canaveri e Comp. 5201

COMPAGNIA GRAND' EMPORIO

IN SAMPIERDARENA

Tutti i signori Azionisti della suddetta Società sono avvertiti che nel giorno 1.o dicembre p. v. sono convocati in Assemblea generale, alle ore 12 meridiane, nel solito locale della Società, situato sulla piazza San Matteo al num. 10, in Genova.

Genova, 14 novembre 1863

5253 *IL CONSIGLIO D' AMMIN.*

VAGLIA di Obbligazioni dello Stato, creazione 1850, per l' estrazione della fine del corrente mese; contro *Buono* postale di L. 16 si spedisce in piego assicurato. — Dirigersi *franco* agli Agenti di Cambio Pioda e Valletti, in Torino, via Finanze, n. 9. — Primo premio L. 33,300; secondo 10,000; terzo 6,670; quarto 5,260; quinto 1,060. 5037

DIFFIDAMENTO

ARENA PO. Il sottoscritto Giovanni Ravetta negoziante macellaio in Arena, diffida chiunque avesse contrattato o contrattasse in avvenire col Luigi Ravetta di lui figlio dall'anno 1859 in avanti, per compra o vendita di bestie bovine, di non voler essere tenuto risponsale delle conseguenze di detti contratti, per avere da quell'epoca in poi il detto di lui figlio fatto valere da sè una macelleria nel luogo di Portalbera senza partecipazione del sottoscritto.

Arena Po, 14 novembre 1863.

5231 Gio. Ravetta.

AVVISO D'ASTA

per vendita d'un corpo di casa, corte e giardino in Villafalletto

Giovedì 17 dicembre 1863 alle ore 11 antimeridiane nello studio del notaio Fantini in Villafalletto, dietro delegazione del tribunale di circondario di Cuneo, avrà luogo la vendita a pubblici incanti della casa, corte e giardino, conosciuti sotto la denominazione di casa di don Sperino, siti sull'angolo della contrada Grande e di quella Gelata, segnati in mappa ai numeri 313 e 317, sezione R, in un solo lotto e sul prezzo di L. 2750.

La vendita fu promossa in via di subasta dal signor Audisio Vincenzo e dalla ragion di negozio Sosso e Fioretti da Cuneo, come sindaci definitivi della fallita di Cesare Bersano da Caraglio, e venne autorizzata dal tribunale di circondario di Cuneo con decreto 9 luglio prossimo passato, alle condizioni inserte nell'avviso d'asta 21 ottobre 1863.

Villafalletto, 7 novembre 1863.

5212 Fantini Giuseppe not. deleg.

5270 NOTIFICANZA

Con atto dell' usciere demaniale Pietro Fasoletti in data 11 novembre 1863 li Arnoldi Carlo e Felicita vennero ad instanza del regio demanio, rappresentato dal ricevitore delle tasse di successione in Torino, citati a senso dell'art. 61 del codice di procedura civile, per comparire il giorno 15 del prossimo venturo mese di gennaio nanti la giudicatura del mandamento della sezione Moncenisio in Torino, per sentire la sentenza definitiva di aggiudicazione contro li eredi di Antonia Arnoldi.

Torino, 12 novembre 1863.

Il ricevitore Persiani.

COMMISSARIATO GENERALE

DELLA REGIA MARINA ITALIANA NEL 1.° DIPARTIMENTO

Avviso d'Asta

Si fa noto al pubblico, che nel giorno 23 novembre 1863, alle ore 12 meridiane, si procederà in Genova, nella sala di deposito attigua all'ingresso principale del regio arsenale, nanti il Commissario Generale a ciò delegato dal Ministero della Marina, all'appalto per la provvista di metri cubi 650 di Tavole d'Abete di Svezia, ascendente alla complessiva somma di Ln. 52,000.

L'impresa avrà effetto nel corso dell'anno 1864 e nel termine di mesi 8 dalla data dell'approvazione del contratto.

Le Tavole a provvedersi saranno per metà della lunghezza da metri 4 a 6 - della larghezza centimetri 26 in su, e grossezza da centim. 7 1/2 ad 8 - e per l'altra metà saranno della lunghezza di metri 6 in su, larghezza centim. 23 in su, e grossezza da centimetri 7 1/2 ad 8.

Le Tavole stesse dovranno essere di prima qualità, dritte, resinose, affatto spoglie di alburno, ed esenti da ogni difetto.

Il prezzo d'asta è fissato a Ln. 80 il metro cubo.

La consegna dovrà effettuarsi nel R. Arsenale di Genova ed anche nel Regio Cantiere della Foce.

Le più dettagliate condizioni d'appalto sono visibili presso il Commissariato Generale situato nella Regia Darsena, in tutte le ore d' ufficio.

I fatali pel ribasso del ventesimo sono fissati a giorni 15 decorrendi dal mezzodì del giorno del deliberamento.

L' appalto formerà un solo lotto.

Il deliberamento seguirà a schede segrete a favore di colui che nel suo partito firmato e suggellato avrà offerto sui prezzi d'asta un ribasso maggiore al ribasso minimo stabilito dal Ministero della Marina, o da chi per esso, in una scheda segreta, suggellata e deposta sul tavolo, la quale verrà aperta dopo che saranno riconosciuti tutti i partiti presentati.

Gli aspiranti all'impresa per essere ammessi a presentare la loro offerta, dovranno depositare la somma di L. it. 5,200 in numerario, od in cedole del Debito pubblico. Allorchè l' impresa sarà definitivamente deliberata, detta cauzione si verserà nella Cassa Depositi e Prestiti presso l'Amministrazione del Debito Pubblico del Regno, e vi rimarrà sino a che l' impresa non abbia avuto il suo pieno ed esatto adempimento. Per le spese del contratto si depositeranno L. 400.

Genova, 6 novembre 1863. *Il Sotto Commissario di 1.a classe della R. Marina* GARIBALDI

5123

MINISTERO DELLA MARINA

Avviso di seguito deliberamento

Si notifica che l'impresa della provvista a farsi alla R. marina nel primo dipartimento di 3,900 metri cubi di QUERCIA ROVERE di Stiria, calcolata ascendere alla complessiva somma di L. 702,000, di cui in avviso d'asta delli 14 ottobre prossimo passato, venne nell'incanto praticatosi quest'oggi (14 novembre corrente), deliberata col ribasso di L. 7, cent. 39 per cento.

Il termine utile (fatali) per proporre ulteriori ribassi non minori del ventesimo, scade a mezzodì del giorno ventidue (22) corrente.

I calcoli e le condizioni d' appalto sono visibili presso il Ministero della Marina, sito in via dell'Ippodromo, n. 14, presso gli uffici di Prefettura a Milano, Bologna e Livorno, non che presso quelli di Commissariato Generale di Marina a Genova, Napoli ed Ancona

Torino, 14 novembre 1863. *Per detto Ministero*
Il Segretario Reggente la Sezione Contratti
L. PASSADORO.

5257

PROPRIETA' LETTERARIA — **(AVVISO BIBLIOGRAFICO)** — MILANO — FR. SANVITO EDITORE

Il sottoscritto annuncia di aver acquistato, mediante regolare contratto, la perenne ed esclusiva *proprietà* delle seguenti opere del defunto AURELIO BIANCHI-GIOVINI:

STORIA DEI PAPI. Diciotto volumi, dei quali undici già pubblicati, ma dopo la pubblicazione ricorretti ed arricchiti dall' autore, e sette di nuova pubblicazione, avendone acquistato il manoscritto dagli eredi dell'autore; così viene completata l'opera, ed i primi undici volumi stessi vengono riprodotti coll'ultima mano data loro dall'autore.

BIOGRAFIA DI FRA' PAOLO SARPI, teologo e consultore di Stato della Repubblica Veneta. Due volumi.

LA PAPESSA GIOVANNA, ricerche storiche sopra una favola. Un volume.

COMPENDIO DELLA STORIA DEI PAPI. Un volume.

MEMORIE POSTUME intorno alla vita ed agli scritti dell'autore, riordinate ed annotate dall'avv. *A. Musso.* Quattro volumi.

PREDICHE DOMENICALI. Quattro volumi.

Riservandosi di far conoscere in appresso ed in appositi manifesti, come e quando darà pubblicazione alle suddette opere, diffida tutti gli editori, tipografi e librai a non riprodurre o prestarsi alla vendita di contraffazioni delle opere medesime, poichè ricorrerà a tutti i mezzi che la legge gli fornisce onde tutelare la sua proprietà.

Milano, novembre 1863. 5222 FRANCESCO SANVITO *Editore.*

NON PIU' MALATTIE NÈ INFERMITA' DI CAVALLI, BUOI, VACCHE, MONTONI e PORCI.

IL CONDIMENTO DI FORAGGIO RAREY di Londra

ha la virtù particolare d'ammegliorare l'appetito, la costituzione, i muscoli e l'energia dei cavalli e bestiami che lasciano a desiderare, e d'aumentare il loro valore in poco tempo di 30 per cento. La superiorità delle razze dei cavalli e bestiami inglesi è dovuta principalmente a questo foraggio, che produce un'economia di fr. 4 alla settimana per ogni cavallo. È adoperato con molto vantaggio nelle scuderie di S. M. Vittorio Emanuele.

Guarisce la febbre tifoidea perniciosa ed altre, il cimorro, i vermi, la vertigine, la flussione di petto, la bolsaggine, colica, mancanza d'appetito, gonfiamento, timpania, capogiro, idropisia, urina, urina di sangue, latte leggiero e sanguinante, l'epilessia degli agnelli, la rogna, le ulceri dei porci, ecc. 4716

In cassette a 10 1/2 fr. e 21 fr.; in mezzi barili di circa 450 razioni 95 fr., e in barili di circa 1000 razioni 180 fr., o 18 centesimi per ogni razione che contiene più nutrimento del suo valore in avena. È dunque un beneficio pegli animali ed un'economia per i loro proprietarii. — BARRY, n. 2, *via Oporto, Torino.* — Si spedisce contro vaglia postale.

NON PIU' MEDICINA — LA SALUTE PERFETTA

restituita senza medicina, senza purga e di lieve spesa

LA REVALENTA ARABICA DU BARRY, DI LONDRA

Guarisce radicalmente le cattive digestioni (dispepsie), gastriti, nevralgie, stitichezza abituale, emorroidi, glandole, ventosità, palpitazioni, diarrea, gonfiezza, capogiro, zufolamento d'orecchi, acidità, pituita, emicrania, nausee e vomiti dopo pasto ed in tempo di gravidanza, dolori, crudezze, granchi, spasimi ed infiammazione di stomaco, dei visceri, ogni disordine del fegato, nervi, membrane mucose e bile, insonnia, tosse, oppressione, asma, catarro, bronchite, tisi (consunzione), impetigini, eruzioni, malinconia, deperimento, diabete, reumatismo, gotta, febbre, isteria, nevralgia, vizio e povertà del sangue, idropisia, sterilità, flusso bianco, i pallidi colori, mancanza di freschezza e di energia. Essa è pure il miglior corroborante pei fanciulli deboli e per le persone di ogni età. Questo delizioso alimento ha operato 65,000 guarigioni in casi nei quali ogni altro rimedio era stato vano e tutta speranza di salute abbandonata. — Casa BARRY DU BARRY e C.a, 2, via Oporto, e 34, via della Provvidenza, Torino, e presso tutti i droghieri e farmacisti in tutte le città. — PREZZI *in scatole di* mezza libbra L. 2 50 — di una libb. L. 4 50 — di 2 libb. L. 8 — di 5 libb. L. 17 50 — di 12 libb L. 36 — Doppia qualità 10 libb. 62 franchi. — Spedizione contro *vaglia* postale. 4656

VITALINE STECK La *Presse scientifique*, il *Courrier Médical*, la *Revue des sciences, ecc.* hanno registrato recentemente i rimarchevoli risultati ottenuti dallo impiego della VITALINA STECK contro le *calvizie antiquate*, le *alopezie persistenti e premature*, *l'indebolimento* e la *caduta ostinata della capigliatura*, ribelli ad ogni trattamento. Nessuna altra preparazione ha ottenuto suffragi medici così numerosi e così concludenti come la VITALINA STECK. La boccetta fr. 20 coll' istruzione. Dal 15 aprile il deposito è trasferto all'*Office hygiènique*, 18, *boulevard Montmartre, Paris.* — NOTA. *Ciascuna boccetta è sempre ricoperta dal timbro imperiale francese e da una marca di fabbrica speciale depositata a scanso di contraffazioni.* — Deposito centrale in Italia presso l' Agenzia D. MONDO, Torino, via dell'Ospedale, num. 5. 4401

LA PREVIDENZA

ATTIVAZIONE

DELLA SOCIETA' DI MUTUA ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI DELLA

MORTALITÀ DEL BESTIAME

Col decreto reale 18 ottobre, num. 936, sopra mozione del ministero d'agricoltura, industria e commercio, si autorizzò la società di mutuo soccorso detta la PREVIDENZA, a costituirsi in effettivo esercizio sociale a sensi dell'articolo 4.o del suo statuto fondamentale. Così il Governo ha pienamente sanzionato una istituzione desiderata dalla generalità e che sviluppandosi su larghe basi degli ingenti capitali investiti in bestiame appagherà l'opera dei più volonterosi, concorsi primi a formarla.

Il promotore pertanto della Previdenza convoca a termini degli articoli 98 e 99 di detto statuto il primo consiglio generale della Società. — L'adunanza di tale consiglio si terrà in Milano nel giorno 25 corrente novembre alle ore 11 mattina nel salone terreno del palazzo comunale del Marino, cortesemente offerto al promotore dall'onorevole Giunta municipale ed in esso consiglio verrà proclamata la costituzione effettiva della Società e trattata la sistemazione generale delle sue funzioni sociali, insieme colla nomina dei consiglieri d'amministrazione.

5132 *Il promotore*
Ing. Giuseppe CERUTI.

L'ufficio della direzione è posto in Milano sulla piazza dell'Albergo Grande, num. 4143.

BANCA DI CREDITO ITALIANO

Il Consiglio d'Amministrazione aderendo alle instanze fatte da molti Azionisti per ottenere i titoli al *portatore*, ha stabilito, che a cominciare dal 1.o ottobre corrente vengano rilasciate a quegli Azionisti che ne faranno domanda, all'Ufficio della Banca in Torino, via D'Angennes, num. 34, dalle ore 9 alle 12 e da un'ora alle 4 pomeridiane, le Azioni al portatore contro il pagamento di L. 100 per Azione, e degli interessi del 5 p. 0,0 sulla detta somma dal primo luglio al giorno del versamento.

Gli Azionisti sono avvertiti che le domande dei titoli al portatore possono anche essere fatte presso i signori

Ambrogio Uboldi fu Giuseppe	MILANO
Fratelli Cataldi	GENOVA
Emanuele Fenzi e Comp.	FIRENZE
G. De Martino amministratore delle strade ferrate romane	NAPOLI
Lombard Odier e Comp.	GINEVRA
Società Generale di Credito Industriale e Commerciale	PARIGI

5051

Il Consiglio d'Amministrazione si fa nello stesso tempo dovere di annunziare agli Azionisti che le Azioni liberate a L. 250 sono state ammesse alla quota (*cote*) della Borsa di Parigi

La Compagnia della Stradaferrata Vittorio Emanuele ha stabilito i suoi Ufficii di Amministrazione e Direzione in via della Cernaia, num. 16, piano 1.o 5188

5256 NOTIFICAZIONE

La ditta corrente in Torino sotto la firma fratelli Tardy e Comp, Isidoro Caffarelli e Giuseppe Squindo, sindaci definitivi della massa dei creditori di Giuseppe Vannini già esercente stabilimento meccanico in Grugliasco, portano a cognizione del pubblico per tutti gli effetti che di ragione che a loro instanza e diligenza il tribunale di commercio di questa città sotto la data 23 ottobre ultimo scorso, emanò sentenza che accordò al detto Vannini un salva condotto di mesi 3.

Torino, 14 novembre 1863.

Gio. Thomitz caus. capo.

5223 NOTIFICANZA DI SENTENZA

Ad instanza del sig. Samuel Vita Foa negoziante, domiciliato in Torino, venne, con atto 11 novembre 1863, dell'usciere presso la giudicatura di questa città, sezione Po, Sapetti, notificata a Federico Anatella, di domicilio, residenza e dimora ignoti, a senso dell'art. 61 del cod. di proc. civ., la sentenza del sig. giudice della prelodata giudicatura delli 28 ottobre 1863, con cui fece luogo al sequestro dello stipendio corrisposto al prelodato Anatella, qual segretario al ministero della guerra attualmente in aspettativa, per ogni eccedente le lire 1000, e sino alla concorrente del credito del Foa in L. 832 68, oltre agl'interessi e spese.

Torino, 12 novembre 1863.

Cesare Scotta p. c.

5235 ACCETTAZIONE D'EREDITA'

Per atto passatosi avanti la segreteria del tribunale del circondario di Torino il sei novembre 1863, la signora Vittorina Boglio, domiciliata in Torino, vedova del signor cav. Luigi Cornillon de Massoins capitano nel 12 reggimento fanteria, tanto in proprio che qual madre e tutrice dei suoi figli Fanny ed Alessandro, dichiarava di non accettare l'eredità dismessa dal predetto suo marito, morto in Napoli il 14 scorso giugno, altrimenti che col beneficio dell'inventario.

Torino, 12 novembre 1863.

Pipino sost. Rodella.

5261 CITAZIONE

Con atto dell'usciere Sapetti, in data 14 corr. novembre, sull'instanza della ditta A. Bonafous e Compagnia, venne citato il sig. cav. Bensa Enrico, già residente a Torino, ed ora di domicilio, residenza e dimora ignoti, a comparire nanti la regia giudicatura di Torino, sezione Po, all'udienza del 18 corrente novembre, ore 9, per vedersi dichiarare tenuto al pagamento di L. 385 80, cogl'interessi e spese.

Torino, li 15 novembre 1863.

F. Debernardi sost. Geninatl.

5234 ATTO DI COMANDO

Con atto dell'usciere Vaudagna Michele presso la giudicatura di Pinerolo, sull'instanza del signor Salomone Bernardino negoziante a Cuneo, si fece atto di comando all'Avalle Bernardino già sarto in Pinerolo, ed ora di domicilio, residenza e dimora ignoti, di pagare all'instante la somma di L. 846 80, oltre gli interessi e spese, fra giorni 5, con diffidamento che in difetto di pagamento si procederà contro di esso al pignoramento sui mobili.

Pinerolo, 13 novembre 1863.

Darbesio p. c.

5227 NOTIFICANZA DI SENTENZA

Nel giudicio di subasta promosso avanti il tribunale del circondario di Saluzzo da Segre Samuel, ivi residente, contro Maria Craveri di Fedele, vedova d'Antonio Angelino e moglie in seconde nozze di Carlo Gonella, non che questo per l'autorizzazione a quella, già domiciliati in Envie, ora di domicilio, residenza e dimora ignoti, emanò una sentenza addì 10 corrente mese, con cui si ordinò l'espropriazione forzata dei beni stabili siti in Envie, descritti in detta sentenza, colle condizioni ivi espresse e si fissò pel loro incanto, l'udienza avanti il lodato tribunale, del 7 prossimo gennaio.

Tale sentenza fu dall'usciere commesso, Giuseppe Berardi, con atto di quest'oggi, notificata a mente dell'articolo 61 del cod. di proc. civ.

Saluzzo, addì 13 novembre 1863.

G. Signerile sost. Rosano.

5219 NOTIFICANZA DI SENTENZA

Con due distinti atti delli uscieri presso la giudicatura di Villanuova e Mondovì Agostino Bongioanni e Casalone Luigi delli 12 e 13 novembre corrente, veniva notificato a tenore dell'art. 61 del codice di procedura civile, a Garelli Antonio già residente a Villanuova, ed in ora di domicilio, dimora e residenza ignoti, copia del provvedimento del signor giudice di Villanuova, con cui ad instanza di Bessone Bernardino di detto luogo di Villanuova, veniva dichiarata la contumacia del Garelli e riunita la di costui causa con quella dei comparsi suoi fratelli e sorelle, si fissava l'udienza delli 26 corrente, ore 8 mattutine, palle deliberazioni dei medesimi.

Mondovì, 13 novembre 1863.

Luchino sost. A. Rovere p. c.

5225 REINCANTO DI STABILI.

A seguito della commissione appoggiata dal tribunale del circondario di Torino al segretario sottoscritto per la vendita a pubblici incanti di stabili caduti nel fallimento del sig. farmacista Marengo Francesco, già esercente in Racconigi, a cui è relativo l'atto di deliberamento del 23 settembre 1863, rogato Rondi,

Si notifica che alle ore 9 mattutine del 25 volgente, nell'ufficio della giudicatura di Carmagnola, avrà luogo il reincanto dei lotti 4.o e 5.o, ribassati dell'ottavo, perchè rimasti invenduti, del lotto 1.o aumentato del mezzo sesto, e dei lotti 3.o e 9.o aumentati del sesto, i quali lotti stanno come segue:

Lotto 1. Prato, regione Motta, al numero 65 di mappa, di are 99, 83, estimato L. 1834, deliberato al sig. Marengo Bartolomeo per L. 2400, aumentato del mezzo sesto e portato a L. 2600.

Lotto 3. Bosco, regione Alture, al n. 8 di mappa, di are 37, 63, estimato L. 296 60, deliberato al sig. Marengo predetto per lire 310, aumentato del sesto e portato a lire 361 67.

Lotto 9. Piazza da speziale, sita a Racconigi, estimata L. 500, deliberata al signor Ponzio Andrea per L. 510, aumentata del sesto e portata a L. 595.

Lotto 4. Bosco, regione Alture, al n. 5 di mappa, di are 33, 94, estimato L. 335 80, ridotto a L. 206 30.

Lotto 5. Campo, regione Corne, al numero 28 parte, figura 25 della mappa, di are 41, 58, estimato L. 702, ridotto a lire 614 25.

Situati tutti detti beni rurali a Carmagnola.

Le condizioni sono visibili presso la segreteria mandamentale.

Carmagnola, 12 novembre 1863.

Not. Rondi segr. deleg.

Torino — Tip. G. Favale e Comp.